



Lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Luigi Giordano, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da (omissis), con la quale egli aveva chiesto che, nella determinazione delle spese processuali derivanti dalla condanna inflittagli dal G.u.p. del Tribunale di Venezia del 28/10/2005, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile il 10/10/2007, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo n. 119/2016 e l'emissione della cartella di pagamento n. 0011246281013 per l'importo di euro 81.356,39, fosse esclusa la solidarietà nel debito con riferimento alle spese aventi ad oggetto le operazioni di intercettazione telefonica, relative a reati diversi da quelli per i quali aveva riportato condanna e i cui esiti in ogni caso non erano stati utilizzati come fonte di prova a suo carico.

Il Giudice adito fondava la decisione sul richiamo del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale solo le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile quelle che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al *quantum* da esigere nei confronti del condannato. Il caso in verifica rientrava, dunque, nella competenza del giudice civile, *"essendo in contestazione non già la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma unicamente l'estensione della medesima alle voci di spesa relative alle intercettazioni telefoniche"*. Per cui al condannato, che intenda porre in discussione aspetti contabili o contestare la pertinenza di determinati importi, resta la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione e per violazione o erronea applicazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione ha travisato il senso dell'istanza avanzata dal ricorrente, con la quale era stato rappresentato che l'<sup>(omissis)</sup> era stato chiamato al pagamento solidale e indistinto delle spese processuali riguardanti ben 67 capi di imputazione, pur avendo riportato condanna per un solo reato (il capo R di rubrica) non avvinto da connessione qualificata con gli altri reati. La norma di cui

all'art. 535 cod. proc. pen., nella sua formulazione antecedente all'intervento novellatore ad opera della legge n. 69/2009, è stata interpretata nel senso di imporre il regime di solidarietà nel pagamento delle spese processuali soltanto tra imputati condannati per il medesimo reato o per reati connessi. Nel caso dell'<sup>(omissis)</sup> la condanna aveva riguardato un solo reato, sicché egli non doveva rispondere delle spese relative a tutti gli altri reati a lui non contestati. La questione posta era, dunque, afferente proprio alla perimetrazione della statuizione di condanna e, come tale, rientrava nella competenza del giudice dell'esecuzione penale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale, e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del "quantum" da esigere nei confronti del condannato.

La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 491 del 2011 ha ribadito l'appartenenza all'area dell'esecuzione penale di ogni questione concernente l'esatta individuazione ed individualizzazione del titolo esecutivo. La sentenza Pisor afferma chiaramente che i momenti della statuizione penale sulle spese e della successiva quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente diversi. Il primo riguarda l'emissione e la portata della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabilmente determinativa del quantum che ne discende. Il giudice dell'esecuzione penale è quindi chiamato a dirimere le questioni che attengono all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali, mentre il giudice civile dell'opposizione all'esecuzione deve occuparsi delle contestazioni relative alla concreta attuazione quantificatoria della statuizione penale e che possono riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna.

2. Ora, le spese processuali, al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato, sono unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ossia i reati tra i quali sussiste una connessione qualificata, non potendosi porre a carico del medesimo conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre

ragioni di opportunità processuale (Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399, Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255570).

Il limite della medesimezza del reato o della connessione qualificata, rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa" della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U., n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251265), non è posto in discussione nemmeno dalla novellata disposizione di cui all'art. 535 cod. proc. pen., come pacificamente interpretata da questa Corte regolatrice (Sez. 3, n. 39736 del 22/09/2010, Durizzotto, Rv. 248564): l'intervenuta soppressione delle parole "relative ai reati cui la condanna si riferisce", non è diretta, difatti, a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì rappresenta una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'art. 535 cod. proc. pen., comma 2, (applicabile *ratione temporis* al caso che ne occupa) che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali era stata pronunciata condanna.

La regola di imputazione delle spese è quella per cui l'obbligo, sia esso solidale o pro quota, non può comportare l'accollo all'imputato delle spese per reati per i quali non ha subito condanna e che dipendono da mere ragioni di opportunità processuale.

3. Tanto posto, a fronte della generica dizione del titolo esecutivo, appare non solo del tutto ammissibile la richiesta del ricorrente di vedere precisata la portata della condanna alle spese relative all'addebito elevato a suo carico, ma anche correttamente rivolta al giudice dell'esecuzione penale, trattandosi di questione concernente l'esistenza, la validità e l'interpretazione del titolo esecutivo, la cui soluzione è prodromica all'azione di recupero e ontologicamente distinta dalla eventuale successiva attività di concreta quantificazione del dovuto che rientra nella competenza del giudice civile.

4. In conclusione, l'ordinanza in verifica, che muove da premesse non corrette in diritto e che ha completamente ommesso di verificare se, in riferimento alla citata sentenza emessa nei confronti di una pluralità di imputati, sussistono i presupposti per ritenere il ricorrente obbligato al pagamento delle spese a lui richieste, deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che, nel pronunciarsi sulla domanda, dovrà attenersi ai superiori principi.

**P.Q.M.**

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Rovigo.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020

Il Consigliere Estensore  
Rosanna Saraceno  
*Rosanna Saraceno*

Il Presidente  
Adriano Iasillo

*Adriano Iasillo*

